

COMUNE DI UTA

Provincia di Cagliari

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACO

N. 14 DEL 21-03-2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 per la sospensione temporanea delle attività commerciali al fine di contenere il contagio da COVID-19. INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 13 DEL 21.03.2020

IL SINDACO

Richiamato integralmente il contenuto della propria precedente ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, n. 13 del 21.03.2020, inerente per la sospensione temporanea delle attività commerciali al fine di contenere il contagio da COVID-19, con la quale è stato disposto quanto appresso:

ORDINA

1. La chiusura nell'intera giornata della domenica di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, anche di generi alimentari e prodotti propri, presenti nel territorio comunale, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie e dei servizi di consegna a domicilio nel rispetto delle richiamate disposizioni vigenti in materia di COVID-19;
2. La chiusura giornaliera alle ore 18.30 di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, anche di generi alimentari e prodotti propri, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie e dei servizi di consegna a domicilio nel rispetto delle disposizioni vigenti; nel rispetto delle richiamate disposizioni vigenti in materia di COVID-19;
3. La chiusura dalle ore 18.30 e fino alle ore 8.00 del giorno successivo dei distributori automatici ad eccezione di quelli presenti nelle farmacie e parafarmacie e dei servizi di bancomat e assimilati;

Ritenuto dover integrare il contenuto dispositivo della suddetta ordinanza al fine di consentire oltre quanto già previsto anche l'apertura degli esercizi di commercio al dettaglio di giornali riviste e periodici (edicole) per garantire la massima informazione dei cittadini;

Visti:

- Il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*;
- La legge 5 marzo 2020, n. 13 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- Il decreto legge 2 marzo 2020, n.9 – Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;
- Il decreto legge 14 marzo 2020, n. 14 – Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;
- Il DPCM 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il DPCM 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Il DPCM 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Il D.L. 17.03.2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza Epidemiologica da COVID-19;
- L' ORDINANZA 20 marzo 2020 del Ministro della salute - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista inoltre la determinazione del Direttore dell'Agenzia Dogane e Monopoli, Prot. 96788/RU del 21 marzo 2020;

Evidenziato che la normativa sopra richiamata, e in particolare i DPCM, al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, vietano sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Dato atto che tali assembramenti potrebbero incrementarsi negli orari serali e nelle giornate di domeniche a causa di una maggiore libertà dei cittadini dagli impegni lavorativi, minore presenza del personale comunale addetto alla vigilanza, minore numero di attività commerciali ancora aperte;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare provvedimenti urgenti al fine di evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico anche mediante la chiusura domenicale delle attività di vendita e il contenimento degli orari al pubblico;

Visto il D.L. 20.02.2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito in legge 18.04.2017, il quale, consente ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti per limitare gli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande il tutto per tutelare la sicurezza delle città e del decoro e delle vivibilità urbana;

Vista la Sentenza della Cassazione Civile n. 20073 del 30/07/2018 che testualmente prevede che «Le amministrazioni comunali possono regolare l'attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, a termini dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 (nel testo applicabile *ratione temporis*), graduando, in funzione della tutela dell'interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico ... La circostanza che il regime di

liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica» (Cons. Stato, 30 giugno 2014, n. 3271);

Valutata pertanto l'urgenza e indifferibilità di procedere all'adozione di misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini per la prevenzione e il contenimento nel territorio del COVID-19

Valutata inoltre la necessità di garantire il benessere psico-fisico dei lavoratori che operano negli esercizi commerciali;

Sentito a riguardo il COC, attivato sin dal giorno 14.03.2020 a seguito di comunicazione di soggetto positivo al COVID -19 in comune confinante, al fine di coordinare tutti gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza da Covid-19;

ORDINA

1. La chiusura nell'intera giornata della domenica di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, anche di generi alimentari e prodotti propri, presenti nel territorio comunale, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie, degli esercizi di commercio al dettaglio di giornali riviste e periodici (edicole) e dei servizi di consegna a domicilio nel rispetto delle richiamate disposizioni vigenti in materia di COVID-19;
2. La chiusura giornaliera alle ore 18.30 di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, anche di generi alimentari e prodotti propri, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie e dei servizi di consegna a domicilio nel rispetto delle disposizioni vigenti; nel rispetto delle richiamate disposizioni vigenti in materia di COVID-19;
3. La chiusura dalle ore 18.30 e fino alle ore 8.00 del giorno successivo dei distributori automatici ad eccezione di quelli presenti nelle farmacie e parafarmacie e dei servizi di ancomat e assimilati;

DISPONE

1. Che la presente ordinanza abbia validità dal 22.03.2020 e fino a sua revoca;

INFORMA

1. Che la violazione della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 650 del c.p.

DEMANDA

1. Agli agenti di polizia locale e alle altre forze dell'ordine il compito di far ottemperare a quanto esposto nella presente;

INVIA

1. Copia della presente:
 - Al Responsabile del Servizio di Protezione Civile;
 - Al Responsabile del Comando di Polizia Locale, Sede;
 - All'Albo Pretorio, Sede;

- Al Comando Stazione Carabinieri di Uta: tca22198@pec.carabinieri.it;
- Alla Prefettura di Cagliari: protocollo.prefca@pec.interno.it;
- All'Associazione di volontariato di protezione civile locale: acsm.prociivuta@legpec.it;
- Alla Compagnia barracellare di Uta: barracelliuta@pec.it.

IL SINDACO
PORCU GIACOMO